

Deliberazione CDA n. 9 del 18/4/2013

**OGGETTO: GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI CHIVASSO, LOCALITA' FORNACE SLET, DENOMINATA "CHIVASSO 0. CONTRATTO CON LA SOCIETÀ SMC E SECONDA APPENDICE INTEGRATIVA CON LA SOCIETÀ SETA. APPROVAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino prot. n. 430-14716 del 7 aprile 2009 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato "Realizzazione di una discarica controllata Chivasso 0 per rifiuti non pericolosi con messa in sicurezza dell'area di discarica ex articolo 12 D.P.R. 915/82" sita nel comune di Chivasso, località Fornace Slet.
- Con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 130-26649 del 30 giugno 2009 è stata rilasciata a SETA S.p.A. Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 531.600 lordi, nel comune di Chivasso, località Fornace Slet.
- Con Deliberazione n. 37 del 14 luglio 2009 ATO-R ha affidato a SETA S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, denominata "Chivasso 0", con messa in sicurezza dell'area di discarica ex art. 12 dpr. 915/82 e relativo servizio di smaltimento.
- La gestione come sopra affidata comprende, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", anche "il controllo delle discariche dopo la chiusura".
- In data 17 luglio 2009 è stato sottoscritto tra ATO-R e SETA S.p.A. il relativo Contratto di Servizio registrato al n. 54 serie I il 29 luglio 2009, per la durata di anni sei conformemente alla programmazione dettata dal Piano d'Ambito. Tale Contratto prevede, all'articolo 6.3, che "almeno un anno prima dell'esaurimento dell'impianto ATO-R e SETA S.P.A. sottoscriveranno una appendice integrativa ... che disciplinerà gli obblighi connessi alla gestione post-mortem".
- Il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della discarica deve prevedere che "tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...".
- In data 11 febbraio 2010 è stato sottoscritto tra ATO-R e SETA S.p.A. la prima Appendice Integrativa al Contratto di Servizio registrata al n. 14 serie I il 22 febbraio 2010 per la durata di anni trentasei, contenente gli obblighi relativi la gestione post-operativa della discarica in oggetto: "In particolare, SETA S.p.A. si obbliga a depositare le quote, nella misura determinata dal Piano Economico Finanziario, su apposito conto corrente bancario. Delle quote così accantonate SETA S.p.A. dovrà fornire rendicontazione almeno semestrale ad ATO-R mediante trasmissione di estratto conto della banca. 6.3. ATO-R avrà comunque facoltà di verificare in ogni momento i versamenti effettuati da SETA S.p.A. e la loro corrispondenza alle quote di accantonamento previste dal Piano Economico Finanziario. L'insufficiente accantonamento rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario verrà considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 9.2. 6.4. SETA S.p.A. si impegna a concordare con ATO-R i tipi e le forme di investimento delle somme depositate nel suddetto conto, in modo da renderle fruttifere.[..]"
- In data 26/6/2012 prot. n. 4822, ATO-R, viste le difficoltà finanziarie che stava manifestando la società, ha provveduto a richiedere a SETA di relazionare in merito all'adempimento dell'art. 6 della Prima Appendice Integrativa citata, contestando di non avere comunicazioni dell'attivazione da parte di SETA spa del conto corrente bancario ivi previsto.
- La società SETA, con propria nota prot. n. 3103 del 29/8/2012, ha comunicato ad ATO-R che, pur avendo provveduto ad attivare il conto corrente sopra descritto e ad accantonare in apposita voce di bilancio le

somme destinate alla gestione post operativa, non era nella condizione finanziaria di poter provvedere al versamento delle somme dovute.

- Pertanto, a partire da tale comunicazione, ATO-R, per quanto di competenza nell'ottica di massima tutela dell'interesse pubblico, ha promosso un percorso di confronto costruttivo per individuare una soluzione che garantisse gli accantonamenti per la fase di gestione post operativa.

#### CONSIDERATO CHE:

- SMC S.p.A., con apposita convenzione a rogito Notaio Andrea Ganelli in Torino, in data 13 ottobre 2009, Rep. N. 16100, è stata incaricata in appalto da SETA S.p.A., tra l'altro, delle attività di gestione e post gestione operativa dell'impianto;
- A seguito di perizia topografica effettuata da SETA S.p.A. in data 12/10/2012 poi integrata in data 12/02/2013, è emersa una maggiore volumetria dell'impianto di 42.600,00 metri cubi; SETA S.p.A. ha segnalato inoltre una maggior capacità dell'impianto pari a circa 90.000,00 tonnellate complessive, riconducibili in parte alla sopracitata maggiore volumetria ed in parte sia ad un maggior coefficiente di compattazione sia agli assestamenti del corpo dei rifiuti già riscontrati e stimabili a fine coltivazione;
- In data 30 ottobre 2012 (prot. SETA n°5092) SETA S.p.A. ha provveduto a dare comunicazioni di tali maggiori volumi alla Provincia di Torino ai fini della modifica dell'AIA, unitamente alla sopra citata perizia. Nell'ambito della documentazione presentata alla Provincia in tale sede, il Piano Economico Finanziario quantifica i costi di post gestione complessivi da sostenere e da garantire mediante il fondo di accantonamento nella somma di euro 3.334.916,00.
- Nel frattempo, in data 14/12/2012 (prot. 5965) SETA S.p.A. ha richiesto, in virtù del Contratto di Servizio, se tali maggiori volumi, ove fossero autorizzati dalla Provincia di Torino, potessero essere funzionali alle esigenze di smaltimento dell'ambito. ATO-R ha riscontrato in data 17/12/2012 (prot. 5459), dichiarando che, pur essendo *"stata definita una programmazione degli impianti di smaltimento finale dei rifiuti dell'Ambito che dovrebbe garantire nei prossimi anni un sufficiente margine per l'autosufficienza di smaltimento nella Provincia di Torino (...) un'eventuale maggiore disponibilità di smaltimento della discarica di Chivasso possa essere presa in considerazione qualora, come previsto dal contratto di servizio tra ATO-R e SETA, consenta di ottenere in modo risolutivo la reale garanzia di piena disponibilità del fondo di accantonamento per la fase di gestione post-operativa della discarica"*.
- In data 18 dicembre 2012 SMC S.p.A. ha proposto *"di poter utilizzare in proprio, nelle forme e modalità che saranno stabilite tra le parti, le quantità aggiuntive eventualmente autorizzate, ove le stesse non fossero funzionali alle esigenze dell'ambito, facendosi carico del fondo di accantonamento complessivo per la fase di gestione post-operativa della discarica denominata Chivasso 0, oggi non esistente"*.
- ATO-R in data 19/12/2012 (prot. n. 5470) ha comunicato il proprio assenso ad *"approfondire la proposta, avendo come obiettivo prioritario ed essenziale la tutela dell'interesse pubblico, rappresentata dalla reale garanzia di piena disponibilità del fondo di accantonamento per la fase di gestione post-operativa della discarica di Chivasso"*, che SMC S.p.A. ha dichiarato di poter sostenere nella propria nota del 18/12/2012 e di cui ATO-R ha preso atto in data 19/12/2012;
- In attuazione dei citati indirizzi di ATO-R a tutela dell'interesse pubblico, in data 27 dicembre 2012, SETA S.p.A. ed SMC S.p.A. hanno sottoscritto un accordo che disciplina le modalità di riconoscimento in via esclusiva a titolo oneroso e definitivo ad SMC S.p.A. da parte di SETA S.p.A. del diritto di conferire nei limiti della maggiore capacità di 90.000 tonnellate autorizzata ed i relativi rapporti economici e giuridici derivanti. Tra questi, in attuazione dei citati indirizzi di ATO-R a tutela dell'interesse pubblico, si prevede, all'art. 3, che *"A fronte di quanto sopra, SMC assume interamente, liberando di conseguenza SETA dalla relativa responsabilità, l'onere economico di post chiusura sino ad oggi convenzionalmente a carico di SETA, pari ad euro 3.334.916,00, a cui non corrisponderà alcuna fatturazione, con le modalità e tempistiche da concordarsi con ATO-R, che potrebbero comportare anche la modifica dei rapporti contrattuali in essere e /o la stipulazione di nuovi contratti tra le parti e con ATO-R. Restano intesi la titolarità in capo a Seta spa dell'obbligo di provvedere alla gestione post operativa della discarica ai sensi del Contratto di Servizio e successiva appendice integrativa in vigore con ATO-R e gli obblighi in capo ad SMC di svolgere operativamente le attività di gestione post operativa medesima. L'eventualità di determinare con atti successivi le modalità e le tempistiche relative al versamento dell'accantonamento non fanno venir meno l'obbligo di SMC così come stabilito nel presente atto."*
- Con determina del Dirigente Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 31-14639 del 18 aprile 2013 è stato autorizzato un quantitativo aggiuntivo nell'impianto pari a 40.000 mc.

Ritenuto pertanto necessario, in esito al percorso di cui sopra, sottoscrivere un contratto con SMC spa per l'assunzione da parte della società dell'obbligo, e relativa responsabilità, di effettuare, a partire dalla fase di gestione operativa, tutti gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa per le attività di gestione post-

operativa dell'Impianto, nonché sottoscrivere una Seconda Appendice Integrativa con Seta spa che libera conseguentemente la stessa dall'obbligo, e relativa responsabilità, di effettuare gli accantonamenti previsti.

Preso atto che l'art. 13 dello Statuto consortile prevede, tra gli atti fondamentali dell'Assemblea, "la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti".

Ritenuto pertanto di proporre all'Assemblea l'approvazione dei contratti di cui sopra nei testi predisposti dagli uffici di ATO-R e allegati al presente atto sotto le lettere A e B per farne parte integrante e sostanziale

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36

Visto lo Statuto di ATO-R.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza

Visto l'art. 26 comma 5 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come modificato con propria deliberazione n. 5 del 16-3-2010.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Foietta Paolo	X	
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 5

Favorevoli n. 5

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti


#### DELIBERA

- 1) Di proporre all'Assemblea, per le motivazioni espresse in premessa, in esito al percorso di cui sopra, l'approvazione del contratto con SMC spa per l'assunzione da parte della società dell'obbligo, e relativa responsabilità, di effettuare, a partire dalla fase di gestione operativa, tutti gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto, nonché l'approvazione della


Seconda Appendice Integrativa con Seta spa che libera conseguentemente la stessa dall'obbligo, e relativa responsabilità, di effettuare gli accantonamenti previsti, nei testi predisposti dagli uffici di ATO-R e allegati al presente atto sotto le lettere A e B per farne parte integrante e sostanziale.

- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

In sostituzione del Segretario  
Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Dott.ssa Federica CANUTO




Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario responsabile  
Dott.ssa Federica Canuto



**CONTRATTO**

OGGETTO: FONDO DI ACCANTONAMENTO PER LA FASE DI GESTIONE  
 POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON  
 PERICOLOSI NEL COMUNE DI CHIVASSO, LOCALITA' FORNACE SLET,  
 DENOMINATA "CHIVASSO 0".

Soggetto contraente: SOCIETA' SMALTIMENTI CONTROLLATI siglabile in  
 SMC S.p.A., Via ..... (TO)

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di , in Torino, in una sala della  
 sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti di Via  
 Pio VII 9, avanti a me dottor , Segretario pro tempore del Consorzio  
 "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i  
 testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza,  
 sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica  
 presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in  
 proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio  
 "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito,  
 anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice  
 fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera  
 dell'Assemblea n. del , che in copia certificata conforme è  
 allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto  
 la lettera "A";

- ....., nato a il , domiciliato per la carica presso la sede  
 dell'infradescritta Società, che interviene al presente non in proprio ma

in rappresentanza della "SOCIETA' SMALTIMENTI CONTROLLATI S.P.A.", (di seguito, anche, anche, **SMC S.p.A.**), con sede in ....., Via ....., - codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese ....., capitale sociale Euro ..... interamente versati, in qualità di Presidente, con i poteri per quanto infra in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione n. del , che in copia, per estratto, certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "B",

(di seguito, anche, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

premettono che

1. con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino prot. n. 430-14716 del 7 aprile 2009 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato "Realizzazione di una discarica controllata Chivasso 0 per rifiuti non pericolosi con messa in sicurezza dell'area di discarica ex articolo 12 D.P.R. 915/82" sita nel comune di Chivasso, località Fornace Slet.

2. con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 130-26649 del 30 giugno 2009 è stata rilasciata a SETA S.p.A. Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 531.600 lordi, nel comune di Chivasso, località Fornace Slet (di seguito, anche l'**Autorizzazione**).

3. con Deliberazione n. 37 del 14 luglio 2009 ATO-R ha affidato a SETA S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, denominata "Chivasso 0", con messa in sicurezza dell'area di discarica ex art. 12 dpr. 915/82, (di seguito, anche l'**Impianto**) e relativo servizio di smaltimento.

4. la gestione come sopra affidata comprende, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", anche "*il controllo delle discariche dopo la chiusura*".

5. in data 17 luglio 2009 è stato sottoscritto tra ATO-R e SETA S.p.A. il relativo Contratto di Servizio registrato al n. 54 serie I il 29 luglio 2009, per la durata di anni sei conformemente alla programmazione dettata dal Piano d'Ambito. Tale Contratto prevede, all'articolo 6.3, che "*almeno un anno prima dell'esaurimento dell'Impianto ATO-R e SETA S.P.A. sottoscriveranno una appendice integrativa ... che disciplinerà gli obblighi connessi alla gestione post-mortem*".

6. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della discarica deve prevedere che "*tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...*".

7. SMC S.p.A., con apposita convenzione a rogito Notaio Andrea Ganelli in Torino, in data 13 ottobre 2009, Rep. N. 16100, è stata incaricata

in appalto da SETA S.p.A., tra l'altro, del compimento delle attività di gestione e post gestione operativa dell'Impianto: in particolare, quanto alle attività di post gestione operativa dell'impianto, SMC S.p.A. si è impegnata allo svolgimento di tali attività, prevedendo di attingere ai fondi ad hoc accantonati da SETA S.p.A., mediante accantonamento di una percentuale della tariffa riscossa.

8. in data 11 febbraio 2010 è stato sottoscritto tra ATO-R e SETA S.p.A. la prima Appendice Integrativa al Contratto di Servizio registrata al n. 14 serie I il 22 febbraio 2010 per la durata di anni trentasei, contenente gli obblighi relativi la gestione post-operativa della discarica in oggetto.

9. a seguito di perizia topografica effettuata da SETA S.p.A. in data 12/10/2012 poi integrata in data 12/02/2013, è emersa una maggiore volumetria dell'Impianto di circa 42.600,00 metri cubi; SETA S.p.A. ha segnalato inoltre una maggior capacità dell'Impianto pari a circa 90.000,00 tonnellate complessive, riconducibili in parte alla sopracitata maggiore volumetria ed in parte sia ad un maggior coefficiente di compattazione sia agli assestamenti del corpo dei rifiuti già riscontrati e stimabili a fine coltivazione;

10. in data 30 ottobre 2012 (prot. SETA n°5092) SETA S.p.A. ha provveduto a dare comunicazioni di tali maggiori volumi alla Provincia di Torino ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, unitamente alla sopra citata perizia. Nell'ambito della documentazione presentata alla Provincia in tale sede, il Piano Economico Finanziario quantifica i costi di post gestione complessivi da sostenere e da garantire mediante il fondo di accantonamento nella somma di euro 3.334.916,00, fondo che tuttavia



SETA S.p.A. aveva già precedentemente comunicato ad ATO-R di non poter accantonare a causa della critica situazione finanziaria in cui versa la società.

11. nel frattempo, in data 14/12/2012 (prot. 5965) SETA S.p.A. ha richiesto, in virtù del Contratto di Servizio, se tali maggiori volumi, ove fossero autorizzati dalla Provincia di Torino, potessero essere funzionali alle esigenze di smaltimento dell'ambito. ATO-R ha riscontrato in data 17/12/2012 (prot. 5459), dichiarando che, pur essendo *“stata definita una programmazione degli impianti di smaltimento finale dei rifiuti dell’Ambito che dovrebbe garantire nei prossimi anni un sufficiente margine per l’autosufficienza di smaltimento nella Provincia di Torino (...)* un’eventuale maggiore disponibilità di smaltimento della discarica di Chivasso possa essere presa in considerazione qualora, come previsto dal contratto di servizio tra ATO-R e SETA, consenta di ottenere in modo risolutivo la reale garanzia di piena disponibilità del fondo di accantonamento per la fase di gestione post-operativa della discarica”.

12. in data 18 dicembre 2012 SMC S.p.A. ha proposto *“di poter utilizzare in proprio, nelle forme e modalità che saranno stabilite tra le parti, le quantità aggiuntive eventualmente autorizzate, ove le stesse non fossero funzionali alle esigenze dell’ambito, facendosi carico del fondo di accantonamento complessivo per la fase di gestione post-operativa della discarica denominata Chivasso 0, oggi non esistente”.*

13. ATO-R in data 19/12/2012 (prot. n. 5470) ha comunicato il proprio assenso ad *“approfondire la proposta, avendo come obiettivo prioritario ed essenziale la tutela dell’interesse pubblico, rappresentata dalla reale*

garanzia di piena disponibilità del fondo di accantonamento per la fase di gestione post-operativa della discarica di Chivasso”, che SMC S.p.A. ha dichiarato di poter sostenere nella propria nota del 18/12/2012 e di cui ATO-R ha preso atto in data 19/12/2012;

14. In attuazione dei citati indirizzi di ATO-R a tutela dell'interesse pubblico, in data 27 dicembre 2012, SETA S.p.A. ed SMC S.p.A. hanno sottoscritto un accordo che disciplina le modalità di riconoscimento in via esclusiva a titolo oneroso e definitivo ad SMC S.p.A. da parte di SETA S.p.A. del diritto di conferire nei limiti della maggiore capacità di 90.000 tonnellate autorizzata ed i relativi rapporti economici e giuridici derivanti.

Tra questi, in attuazione dei citati indirizzi di ATO-R a tutela dell'interesse pubblico, si prevede, all'art. 3, che *“A fronte di quanto sopra, SMC assume interamente, liberando di conseguenza SETA dalla relativa responsabilità, l'onere economico di post chiusura sino ad oggi convenzionalmente a carico di SETA, pari ad euro 3.334.916,00, a cui non corrisponderà alcuna fatturazione, con le modalità e tempistiche da concordarsi con ATO-R, che potrebbero comportare anche la modifica dei rapporti contrattuali in essere e /o la stipulazione di nuovi contratti tra le parti e con ATO-R. Restano intesi la titolarità in capo a Seta spa dell'obbligo di provvedere alla gestione post operativa della discarica ai sensi del Contratto di Servizio e successiva appendice integrativa in vigore con ATO-R e gli obblighi in capo ad SMC di svolgere operativamente le attività di gestione post operativa medesima. L'eventualità di determinare con atti successivi le modalità e le tempistiche relative al versamento dell'accantonamento non fanno venir meno l'obbligo di SMC così come stabilito nel presente atto.”*

15. A seguito della comunicazione di Seta S.p.A. in data 30 Ottobre 2012, di cui al punto 10 delle presenti Premesse, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino N. 31-14639/2013 del 18 Aprile 2013, ha determinato di aggiornare l'AIA "adeguando il volume indicato al punto 1.a) della sopra riportata autorizzazione di un quantitativo aggiuntivo di rifiuti pari a 40.000,00 m3, che porterebbe la volumetria autorizzata da 531.600 m3 a 571.600 m3, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione" (di seguito anche solo **Aggiornamento AIA**).

16. A fronte di quanto sopra ATO-R con deliberazione di Assemblea n.... del..... ha approvato il presente Contratto. Il presente Contratto (di seguito, anche, il **Contratto**), pertanto, costituisce attuazione della predetta deliberazione.

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

#### **1. Premesse e definizioni.**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

#### **2. Accantonamenti per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto. Obblighi di SMC S.p.A..**

2.1. SMC S.p.A. si obbliga ad effettuare tutti gli accantonamenti a copertura dei costi relativi alla post-gestione dell'Impianto, secondo le

seguenti modalità e tempistiche:

a) SMC S.p.A. si obbliga ad accantonare annualmente su apposita voce del proprio bilancio a destinazione vincolata la somma equivalente ai costi relativi alla gestione post-operativa dell'Impianto corrispondenti al quantitativo di rifiuti conferiti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, nella misura unitaria a tonnellata stimata dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 10 delle Premesse, e suoi eventuali successivi aggiornamenti. Delle quote così accantonate SMC dovrà darne prova ad ATO -R mediante trasmissione di copia dei bilanci consuntivi e di previsione dai quali risulti tale accantonamento.

b) Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia dei suddetti accantonamenti SMC S.p.A. presta a favore di ATO - R garanzia fideiussoria a prima richiesta mediante primaria compagnia assicurativa, con durata pari alla residua fase di gestione operativa dell'Impianto comprensiva della fase di chiusura dello stesso, dell'importo di €. \_\_\_\_\_ pari ai costi relativi alla gestione post operativa dell'Impianto riferibili ai quantitativi di rifiuti già conferiti all'Impianto sino alla data del 31 Dicembre 2012; SMC S.p.A. si impegna ad incrementare annualmente, e per tutto il periodo della gestione operativa dell'Impianto, l'importo della garanzia fideiussoria di cui sopra al fine di renderlo equivalente ai costi relativi alla gestione post-operativa dell'Impianto corrispondenti ai quantitativi di rifiuti conferiti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente; a decorrere dall'inizio della fase di gestione post-operativa dell'Impianto, SMC S.p.A. si impegna a rinnovare annualmente la suddetta garanzia

fideiussoria per tutto il periodo di durata della gestione post operativa;  
durante il periodo di gestione post-operativa dell'Impianto l'importo della garanzia fideiussoria verrà ridotto annualmente di importo pari alle somme versate nell'anno precedente sull'apposito conto corrente di cui al successivo punto c); il rinnovo e la consegna della polizza fideiussoria annuale dovrà avvenire un mese prima della scadenza della polizza in essere, che verrà riconsegnata da ATO - R a SMC S.p.A. solo a seguito della consegna della polizza fideiussoria rinnovata;

c) a decorrere dall'inizio della fase di gestione post-operativa dell'Impianto, SMC S.p.A. si obbliga a depositare su apposito conto corrente bancario, entro il 30 Settembre dell'anno precedente, somma corrispondente alla quota, da stimarsi conformemente alle previsioni del Piano Economico Finanziario di cui al punto 10 delle Premesse e suoi eventuali successivi aggiornamenti, dei costi delle attività di gestione post operativa da sostenere nell'anno solare successivo; SMC S.p.A. potrà attingere trimestralmente da tale fondo le somme necessarie a coprire i costi delle attività di post-gestione. Delle quote così accantonate e dei costi sostenuti SMC S.p.A. dovrà fornire rendicontazione almeno semestrale ad ATO-R, anche mediante trasmissione di estratto conto della banca. ATO-R avrà comunque facoltà di verificare in ogni momento i versamenti effettuati da SMC S.p.A. sull'apposito conto corrente, la loro congruità, e l'effettività delle spese e dei costi rendicontati.

2.2. SETA S.p.A. è di conseguenza liberata dall'obbligo di cui al precedente comma e relativa responsabilità.

2.3. Nei casi di cessazione anticipata del presente Contratto previsti dal successivo articolo 4, SMC S.p.A. si obbliga a trasferire al diverso soggetto che dovesse essere individuato da ATO-R, i fondi accantonati ai sensi della presente disposizione.

### **3. Durata**

3.1. Il presente Contratto ha durata sino al termine della fase di gestione post operativa dell'Impianto, fatti salvi i casi di cessazione anticipata.

### **4. Estinzione del rapporto e cessazione anticipata del Contratto**

4.1. Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata contrattuale, anche per i seguenti motivi:

- a) fallimento SMC S.p.A. o ammissione ad altre procedure concorsuali;
- b) scioglimento di SMC S.p.A. ;
- c) risoluzione per inadempimento come disciplinata dal Codice Civile;
- d) risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, come disciplinate dal Codice Civile;
- e) revoca amministrativa *ex art. 21 quinquies* della Legge n. 241/1990.

### **5. Controversie**

4.1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Torino.

### **6. Spese**

5.1. Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti della presente Seconda Appendice Integrativa e suoi eventuali allegati, comprese le

copie per le parti contraenti, sono a carico di SMC S.p.A.

**7. Registrazione**

6.1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

**8. Tutela dei dati personali**

7.1. Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente Contratto sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.





ALLEGATO B

**SECONDA APPENDICE INTEGRATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO**

OGGETTO: GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA  
CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI  
CHIVASSO, LOCALITA' FORNACE SLET, DENOMINATA "CHIVASSO 0".

MODIFICA ARTICOLO 6 DELLA PRIMA APPENDICE INTEGRATIVA.

Soggetto affidatario: SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE,  
siglabile in SETA S.p.A., Via Verga, 40 - Settimo Torinese (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di , in Torino, in una sala della  
sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti di Via  
Pio VII 9, avanti a me dottor , Segretario pro tempore del Consorzio  
"Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i  
testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza,  
sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica  
presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in  
proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio  
"Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito,  
anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice  
fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera  
dell'Assemblea n. del , che in copia certificata conforme è  
allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto  
la lettera "A";

- Alessandro Di Benedetto, nato a il , domiciliato per la carica  
presso la sede dell'infra descritti Società, che interviene al presente non

in proprio ma in rappresentanza della "SOCIETA' ECOLOGIA  
TERRITORIO AMBIENTE S.P.A.", (di seguito, anche, anche, **SETA  
S.p.A.**), con sede in Settimo Torinese (TO), Via Verga, 40 - codice fiscale  
e numero di iscrizione nel registro delle imprese 08547180011, capitale  
sociale Euro 7.915.000,00 interamente versati, in qualità di Presidente,  
con i poteri per quanto infra in forza di verbale del Consiglio di  
Amministrazione n. del , che in copia, per estratto, certificata  
conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e  
integrante, sotto la lettera "B",

(di seguito, anche, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io  
Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al  
quale

premettono che

1. con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino prot. n. 430-  
14716 del 7 aprile 2009 è stato rilasciato il giudizio positivo di  
compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato  
*"Realizzazione di una discarica controllata Chivasso 0 per rifiuti non  
pericolosi con messa in sicurezza dell'area di discarica ex articolo 12 D.P.R.  
915/82"* sita nel comune di Chivasso, località Fornace Slet.

2. con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione  
Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 130-26649 del 30 giugno  
2009 è stata rilasciata a SETA S.p.A. Autorizzazione Integrata Ambientale  
relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una

## ALLEGATO B

volumetria di mc. 531.600 lordi, nel comune di Chivasso, località Fornace Slet (di seguito, anche l'**Autorizzazione**).

3. con Deliberazione n. 37 del 14 luglio 2009 ATO-R ha affidato a SETA S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, denominata "Chivasso 0", con messa in sicurezza dell'area di discarica ex art. 12 dpr. 915/82, (di seguito, anche l'**Impianto**) e relativo servizio di smaltimento (di seguito, anche complessivamente il **Servizio**);

4. la gestione come sopra affidata comprende, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", anche "*il controllo delle discariche dopo la chiusura*".

5. in data 17 luglio 2009 è stato sottoscritto tra ATO-R e SETA S.p.A. il relativo Contratto di Servizio registrato al n. 54 serie I il 29 luglio 2009 (di seguito, anche il **Contratto**), per la durata di anni sei conformemente alla programmazione dettata dal Piano d'Ambito. Tale Contratto prevede, all'articolo 6.3, che "*almeno un anno prima dell'esaurimento dell'Impianto ATO-R e SETA S.P.A. sottoscriveranno una appendice integrativa ... che disciplinerà gli obblighi connessi alla gestione post-mortem*".

6. in data 11 febbraio 2010 è stato sottoscritto tra ATO-R e SETA S.p.A. la prima Appendice Integrativa al Contratto di Servizio registrata al n. 14 serie I il 22 febbraio 2010 per la durata di anni trentasei, contenente gli obblighi relativi la gestione post-operativa della discarica in oggetto. Tra questi, all'articolo 6, si prevede che SETA S.p.A. è obbligata ad effettuare gli accantonamenti per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto depositando le quote su apposito conto corrente bancario.

7. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della discarica deve prevedere che *“tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...”* .

8. la società Smaltimenti Controllati (di seguito, anche, **SMC S.p.A.**), con apposita convenzione a rogito Notaio Andrea Ganelli in Torino, in data 13 ottobre 2009, Rep. N. 16100, è stata incaricata da SETA S.p.A., tra l'altro, delle attività di gestione e post gestione operativa dell'Impianto;

9. a seguito di perizia topografica effettuata da SETA S.p.A. in data 12/10/2012 poi integrata in data 12/02/2013, è emersa una maggiore volumetria dell'Impianto di circa 42.600,00 metri cubi; SETA S.p.A. ha segnalato inoltre una maggior capacità dell'Impianto pari a circa 90.000,00 tonnellate complessive, riconducibili in parte alla sopracitata maggiore volumetria ed in parte sia ad un maggior coefficiente di compattazione sia agli assestamenti del corpo dei rifiuti già riscontrati e stimabili a fine coltivazione;

10. in data 30 ottobre 2012 (prot. SETA n°5092) SETA S.p.A. ha provveduto a dare comunicazioni di tali maggiori volumi alla Provincia di Torino ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, unitamente alla sopra citata perizia. Nell'ambito della documentazione presentata alla Provincia in tale sede, il Piano Economico e Finanziario quantifica i costi di post gestione complessivi da sostenere e da garantire mediante il fondo di

## ALLEGATO B

accantonamento nella somma di euro 3.334.916,00, fondo che tuttavia SETA S.p.A. aveva già precedentemente comunicato ad ATO-R di non poter accantonare a causa della critica situazione finanziaria in cui versa la società.

11. nel frattempo, in data 14/12/2012 (prot. 5965) SETA S.p.A. ha richiesto, in virtù del Contratto di Servizio, se tali maggiori volumi, ove fossero autorizzati dalla Provincia di Torino, potessero essere funzionali alle esigenze di smaltimento dell'ambito. ATO-R ha riscontrato in data 17/12/2012 (prot. 5459), dichiarando che, pur essendo *“stata definita una programmazione degli impianti di smaltimento finale dei rifiuti dell'Ambito che dovrebbe garantire nei prossimi anni un sufficiente margine per l'autosufficienza di smaltimento nella Provincia di Torino (...)* un'eventuale maggiore disponibilità di smaltimento della discarica di Chivasso possa essere presa in considerazione qualora, come previsto dal contratto di servizio tra ATO-R e SETA, consenta di ottenere in modo risolutivo la reale garanzia di piena disponibilità del fondo di accantonamento per la fase di gestione post-operativa della discarica”.

12. in data 18 dicembre 2012 SMC S.p.A. ha proposto *“di poter utilizzare in proprio, nelle forme e modalità che saranno stabilite tra le parti, le quantità aggiuntive eventualmente autorizzate, ove le stesse non fossero funzionali alle esigenze dell'ambito, facendosi carico del fondo di accantonamento complessivo per la fase di gestione post-operativa della discarica denominata Chivasso 0, oggi non esistente”.*

13. ATO-R in data 19/12/2012 (prot. n. 5470) ha comunicato il proprio assenso ad *“approfondire la proposta, avendo come obiettivo prioritario ed*

*essenziale la tutela dell'interesse pubblico, rappresentata dalla reale garanzia di piena disponibilità del fondo di accantonamento per la fase di gestione post-operativa della discarica di Chivasso", che allo stato SMC S.p.A. ha dichiarato di poter sostenere nella propria nota del 18/12/2012 e di cui ATO-R ha preso atto in data 19/12/2012;*

14. In data 27 dicembre 2012, SETA S.p.A. ed SMC S.p.A. hanno sottoscritto un accordo che disciplina le modalità di riconoscimento in via esclusiva a titolo oneroso e definitivo ad SMC S.p.A. da parte di SETA S.p.A. del diritto di conferire nei limiti della maggiore capacità di 90.000 tonnellate autorizzata ed i relativi rapporti economici e giuridici derivanti. Tra questi, in attuazione dei citati indirizzi di ATO-R a tutela dell'interesse pubblico, si prevede, all'art. 3, che *"A fronte di quanto sopra, SMC assume interamente, liberando di conseguenza SETA dalla relativa responsabilità, l'onere economico di post chiusura sino ad oggi convenzionalmente a carico di SETA, pari ad euro 3.334.916,00, a cui non corrisponderà alcuna fatturazione, con le modalità e tempistiche da concordarsi con ATO-R, che potrebbero comportare anche la modifica dei rapporti contrattuali in essere e /o la stipulazione di nuovi contratti tra le parti e con ATO-R. Restano intesi la titolarità in capo a Seta spa dell'obbligo di provvedere alla gestione post operativa della discarica ai sensi del Contratto di Servizio e successiva appendice integrativa in vigore con ATO-R e gli obblighi in capo ad SMC di svolgere operativamente le attività di gestione post operativa medesima. L'eventualità di determinare con atti successivi le modalità e le tempistiche relative al versamento dell'accantonamento non fanno venir meno l'obbligo di SMC così come stabilito nel presente atto."*

## ALLEGATO B

15. A seguito della comunicazione di Seta S.p.A. in data 30 Ottobre 2012, di cui al punto 10 delle presenti Premesse, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino N. 31-14639/2013 del 18 Aprile 2013, ha determinato di aggiornare l'AIA *“adeguando il volume indicato al punto 1.a) della sopra riportata autorizzazione di un quantitativo aggiuntivo di rifiuti pari a 40.000,00 m3, che porterebbe la volumetria autorizzata da 531.600 m3 a 571.600 m3, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione”* (di seguito anche solo **Aggiornamento AIA**).

16. A fronte di quanto sopra ATO-R con deliberazione di Assemblea n.... del..... ha approvato il presente Contratto. Il presente Contratto (di seguito, anche, il **Contratto o Seconda Appendice Integrativa**), pertanto, costituisce attuazione della predetta deliberazione.

17. In data .....ATO-R ed SMC S.p.A. hanno sottoscritto un contratto con il quale SMC S.p.A. si è assunta l'onere economico degli accantonamenti per la gestione post-operativa dell'Impianto e relativa responsabilità, liberando di conseguenza SETA S.p.A. dal medesimo onere e relativa responsabilità.

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

### **1. Premesse e definizioni.**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai

sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

1.2. Ove non altrimenti definiti nella presente Seconda Appendice Integrativa, i termini con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Contratto di Servizio o nella Prima Appendice Integrativa.

## **2. Modifica articolo 6 della Prima Appendice Integrativa**

### **“Accantonamenti per le attività di gestione post-operativa”**

2.1. Ferme restando le altre disposizioni del Contratto di Servizio e dalla Prima Appendice Integrativa nonché le prescrizioni derivanti da atti delle competenti autorità, in capo a SETA S.p.A., l'articolo 6 della Prima Appendice Integrativa è sostituito dal seguente:

#### **“6. Accantonamenti per le attività di gestione post-operativa**

6.1. *SETA S.p.A. è liberata dall'obbligo, e relativa responsabilità, di effettuare gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto.*

6.2. *L'onere economico, e relativa responsabilità, di cui al precedente comma è posto in capo ad SMC S.p.A. - individuato da SETA S.p.A. quale gestore operativo dell'Impianto con convenzione a rogito Notaio Andrea Ganelli in Torino, in data 13 ottobre 2009, Rep. N. 16100 - con le modalità e tempistiche definite nel contratto stipulato tra ATO-R ed SMC S.p.A. in data.....*

6.3. *Al fine di mettere SMC S.p.A. nelle condizioni di poter adempiere al contratto con ATO-R di cui al comma precedente, ogni aggiornamento del Piano Economico Finanziario che verrà redatto da SETA S.p.A. dovrà tenere conto degli accantonamenti da effettuare per la gestione post-operativa dell'Impianto e dovrà essere trasmesso ad SMC S.p.A.”*



2.2. Resta inteso che tutti i riferimenti all'articolo 6 della Prima Appendice Integrativa contenuti nella stessa o nel Contratto di Servizio si intendono riferiti all'articolo 6 come modificato dalla presente Seconda Appendice Integrativa.

### **3. Durata**

3.1. La presente Seconda Appendice Integrativa ha la medesima durata della Prima Appendice Integrativa.

### **4. Controversie**

4.1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione della presente Seconda Appendice Integrativa è competente il Foro di Torino.

### **5. Spese**

5.1. Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti della presente Seconda Appendice Integrativa e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di SETA S.p.A.

### **6. Registrazione**

6.1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

### **7. Tutela dei dati personali**

7.1. Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nella presente Seconda Appendice Integrativa sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

